



**FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO**

STATUTO

Edizione 2016

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
con lettera Prot. DT 95369 dell'11 novembre 2016

TITOLO PRIMO

Art. 1

(Origine, denominazione e durata)

1. La “Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto” - di seguito chiamata Fondazione - è l’ente che residua dal conferimento effettuato ai sensi della L. 30.7.90, n. 218, dell’azienda bancaria della Cassa di Risparmio di Orvieto istituita da quaranta privati cittadini con Rescritto Pontificio del 17 novembre 1852 e riconosciuta con Decreto Reale del 17 dicembre 1863.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2

(Autonomia e normativa applicabile)

1. La Fondazione è una persona giuridica privata a base associativa ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata dalla L. 23.12.1998, n. 461, dal D.Lgs. 17.5.1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, dal Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d’intesa, e dalle norme del Codice Civile.

Art. 3

(Sede e ambito di attività)

1. La Fondazione ha sede legale in Orvieto e svolge, in via prioritaria, la sua attività nel territorio dei Comuni del circondario di Orvieto, nonché nel territorio dei Comuni limitrofi.
2. La Fondazione può altresì operare al di fuori del territorio di cui al comma precedente e, nei casi di interventi ad alto contenuto sociale e/o culturale, anche al di fuori del territorio nazionale.

Art. 4

(Scopi e settori di intervento)

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, indirizzando la propria attività nell’ambito dei settori ammessi di cui all’ art. 1, comma 1, lett. c-bis) del D. Lgs. 153.
2. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti individuati, con cadenza triennale, dal Consiglio di Indirizzo nell’ambito dei settori ammessi in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l’equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
3. La Fondazione dà comunicazione all’Autorità di Vigilanza della scelta dei settori rilevanti e delle eventuali modificazioni; assicura, inoltre, ampia pubblicità alla scelta dei settori effettuata.

Art. 5

(Attività della Fondazione)

1. La Fondazione opera secondo criteri di programmazione annuale e pluriennale, attraverso la definizione di programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.
2. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all’art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d’Intesa.
3. Nei settori rilevanti di cui all’art. 4, comma 2, la Fondazione può svolgere la propria attività anche in forma di impresa o attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari. In tali imprese la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.

4. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 153/99.
5. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
6. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
7. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91, n. 381, e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.
8. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo bilancio approvato.
9. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-*bis*, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.
10. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.
11. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo, che reca i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, onde assicurare la trasparenza dell'attività, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
12. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della L. 11.8.91, n. 266.
13. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del D.Lgs. 17.5.99, n. 153, e ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
14. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli artt. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.
15. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, comunque rientrante tra gli scopi statutari.

Art. 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella

scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione iniziale e dai fondi e riserve presenti nel bilancio e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del donante;
- c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dal Consiglio di Indirizzo e sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione.

3. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) sarà disciplinata nel Regolamento di cui al successivo comma che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto.

4. La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito Regolamento che si ispira ai contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, secondo quanto meglio specificato dal Regolamento di cui al comma precedente, in attuazione dell'art. 4 del Protocollo d'intesa.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa.

7. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate direttamente al patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. 153/99.

8. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.

9. La gestione del patrimonio mobiliare può essere affidata in tutto o in parte ad intermediari abilitati ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58. La scelta degli intermediari deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione e viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle regole definite dal Consiglio di Indirizzo nel Regolamento per la gestione del Patrimonio di cui al comma 4 del presente articolo, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

10. La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

Art. 7

(Destinazione del reddito)

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:

- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) oneri fiscali;
- c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, lett. b) del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153 ai settori rilevanti di cui all'art. 4, comma 1, del presente statuto;
- e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio di Indirizzo o previsti dall'Autorità di vigilanza;
- f) erogazioni previste dall'art. 15 della L. n. 266/91.

2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi ai dipendenti e delle indennità di cui al successivo art. 14.

TITOLO SECONDO ORGANI

Art.8

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori;

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

(Organi: requisiti ed obblighi)

1. Ciascun organo collegiale della Fondazione è composto in modo da garantire una rappresentanza, non inferiore alla metà, di persone residenti nei Comuni di cui all'art. 3, nonché la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
2. I componenti gli organi sono comunque scelti fra cittadini italiani con piena capacità di agire e di indiscussa probità, in possesso di requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 e dall'art. 10 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 11.
3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti gli organi sono disciplinate in un apposito Regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.
4. I componenti gli organi agiscono nell'esclusivo interesse della Fondazione, non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono e non sono portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi.
5. La qualità di componente gli organi non attribuisce nessun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.
6. I componenti gli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali e collettivi, espressi dagli enti designanti.
7. I componenti il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente previsti dai successivi artt. 27 e 34.

Art. 10

(Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità, aventi requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 cod.civ.;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L.

27.12.1956, n. 1423, o dalla L.31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16.3.1942, n. 267;

- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre, le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente – e comunque non oltre 30 giorni - assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria secondo cui provvede alla verifica dei suddetti requisiti, nonché i provvedimenti conseguenti, ivi compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

Art. 11

(Cause generali di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;

b) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Segretario;

c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;

d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale ed europeo, della magistratura, delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, delle Comunità Montane, delle Unioni di comuni, dei Consorzi tra Enti locali, delle Aziende speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dei relativi organi di controllo;

e) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

f) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partiti politici a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

g) coloro che ricoprano funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo dei soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, ovvero abbiano con questi un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato, esclusi gli incarichi professionali;

h) coloro che ricoprano cariche negli organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo di altre fondazioni di origine bancaria;

i) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D.Lgs.17.5.1999, n. 153;

l) gli amministratori dei soggetti e/o degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti o con i quali abbia in essere rapporti di collaborazione stabile, esclusi quelli istituiti o partecipati dalla Fondazione e in cui la medesima detenga una partecipazione qualificata;

m) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.

2. Non possono essere nominati componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 7 anni precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettere d), e) e f).

3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

4. I componenti gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

5. I componenti il Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. I componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Segretario non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate.

7. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

8. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente gli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

9. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

10. Non possono essere nominati componenti gli organi di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui al precedente comma 1, lett. d), negli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione.

Art. 12

(Cause generali di conflitto di interessi)

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto. Per quanto concerne il Segretario l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

2. L'organo competente adotta il provvedimento della sospensione nel caso in cui il conflitto abbia natura temporanea, nonché il provvedimento della decadenza nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, ovvero nel caso in cui il conflitto assuma natura permanente.

Art. 13

(Cause generali di sospensione dalle funzioni)

1. In caso di nomina in un organo della Fondazione o di assunzione della funzione di Segretario, la qualità di socio è sospesa per tutto il tempo di durata dell'incarico, non computandosi il periodo di

sospensione nel calcolo del periodo di durata della qualità di socio.

2. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 10, comma 2, lett. c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art. 10, comma 3, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31.5.1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19.3.1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di misure cautelari personali.

3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza, ovvero per quanto riguarda il Segretario al Consiglio di Amministrazione, della sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.

4. L'organo competente deve tempestivamente assumere – comunque non oltre trenta giorni – le relative decisioni.

Art. 14

(Cause generali di decadenza)

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 11, commi 1, 3, 6, 7 e 8, che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, o che violino l'impegno di cui all'art. 11, comma 11, a non candidarsi durante l'esercizio della carica per l'assunzione degli incarichi di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 11.

2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.

4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza e non possono rivestire la qualità di socio, né ricoprire cariche negli altri organi della Fondazione per i successivi cinque anni.

Art. 15

(Indennità e corrispettivi)

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti gli organi sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle Fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'intesa.

2. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dal Comune di Orvieto, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura della medaglia di presenza e le modalità di erogazione sono deliberate dal Consiglio di Indirizzo medesimo, con parere favorevole del Collegio dei Revisori.

3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, nonché, limitatamente a coloro che risiedono o sono domiciliati fuori dei Comuni di cui all'art. 3, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle

funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dal Consiglio di Indirizzo, con parere favorevole del Collegio dei Revisori.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16

(Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è disciplinata dal proprio regolamento che ne individua il funzionamento. Di essa fanno parte coloro che acquistano la qualità di socio della Fondazione.

2. La Fondazione assicura la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei soci.

3. La qualità di socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 17

(Assemblea dei soci: Nomina dei soci)

1. La qualità di socio si acquista con la nomina da parte dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Indirizzo oppure su proposta scritta di almeno dieci soci, da presentarsi nel periodo 1° dicembre / 15 gennaio successivo di ogni anno.

2. Per essere eletto socio occorre il voto favorevole dei due terzi dei votanti in Assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti aventi diritto al voto. Nel computo dei votanti nelle votazioni in forma palese non si tiene conto degli astenuti e nelle votazioni in forma segreta non si tiene conto degli astenuti, delle schede bianche e delle schede nulle.

3. Sono nominati soci coloro che riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti. Qualora più nominativi riportino un ugual numero di voti e si superi con essi il numero dei soci da nominare, dovrà farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio tra i nominativi medesimi. In caso di votazione di ballottaggio, risultano eletti coloro che, entro il numero dei soci da nominare, riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti.

Art. 18

(Assemblea dei soci: i soci)

1. I soci costituiscono la continuità storica della Fondazione con l'Ente originario e devono preferibilmente avere la residenza ed il domicilio nel territorio in cui viene svolta l'attività prevalente.

2. Il numero massimo dei soci è 80.

3. I soci non hanno diritti sul patrimonio, né sulle rendite della Fondazione.

4. I soci durano in carica dieci anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

5. I candidati devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, secondo le norme di cui all'art. 10 annoverabili fra le persone più rappresentative delle categorie economiche e professionali, tenuto conto anche delle diverse zone nelle quali la Fondazione opera e dei settori di intervento. Il Comune di Orvieto e la Diocesi di Orvieto Todi sono soci di diritto.

6. Ai soci si applicano le norme di cui agli artt. 10, 11, comma 1, lett. a), c) e m), 12, 13 e 14 del presente statuto.

7. La qualità di socio si perde anche per dimissioni con effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta.

Art. 19

(Competenze dell'Assemblea dei soci)

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci:

- a) la nomina, la decadenza e la sospensione dei soci e dei soci onorari;
 - b) l'approvazione e la modificazione delle norme che regolano il proprio funzionamento;
 - c) le deliberazioni sul numero dei soci effettivi entro il numero massimo di cui all'art. 18, comma 2, dello statuto;
 - d) la designazione del 50 per cento dei componenti il Consiglio di Indirizzo;
 - e) la formulazione di pareri sulle modifiche statutarie, nonché sulle operazioni di scioglimento, trasformazione, fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti ai sensi del successivo art. 42;
 - f) la formulazione di pareri sul documento programmatico pluriennale, sul documento programmatico previsionale e sul bilancio;
 - g) la vigilanza sul rispetto dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione.
2. L'Assemblea dei soci, inoltre, può formulare proposte al Consiglio di Indirizzo in materia di attività della Fondazione, nonché può proporre al Consiglio di Indirizzo l'eventuale nomina di un Presidente onorario della Fondazione, individuato tra coloro che abbiano rivestito la carica di Presidente della Fondazione, privo di compiti operativi e senza oneri. Il Presidente onorario può essere invitato alle riunioni degli Organi della Fondazione senza diritto di voto e può essere interpellato su questioni di ordine etico e di carattere generale.
3. I pareri di cui al comma 1, lett. d), e) ed f) sono obbligatori, ma non vincolanti e dovranno essere resi entro trenta giorni, decorsi i quali il Consiglio di Indirizzo delibera anche nel caso in cui i pareri non siano stati resi.

Art. 20

(I soci onorari)

1. Possono essere nominati e iscritti nell'Albo dei soci onorari, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, su proposta congiunta del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, le persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori dell'arte, della cultura, della scienza e dell'economia e abbiano legami con il territorio di Orvieto.
2. La votazione di nomina viene effettuata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17, 2° e 3° comma, del presente statuto.
3. Dei soci onorari non si tiene conto ai fini del computo del numero massimo di soci di cui all'art. 18.
4. I soci onorari partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci.

Art. 21

(Assemblea dei soci: Presidenza)

1. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Art. 22

(Assemblea dei soci: riunioni)

1. L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti che sono ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, mediante invio, a mezzo di lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telex o telefax, al domicilio dei soci, almeno cinque giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con le medesime formalità con un preavviso di almeno tre giorni.
2. La seconda convocazione deve essere tenuta almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
3. L'Assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e nelle votazioni relative alla

- nomina dei soci quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Ogni socio può farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea da un altro socio mediante speciale delega scritta. Nessun socio può avere più di una delega.
 5. Non sono ammesse deleghe nelle votazioni relative a nomine o designazioni.
 6. L'Assemblea dei soci, salvo i casi di maggioranze qualificate, delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
 7. Per le votazioni si procede in forma palese. In caso di parità di voti l'esito della votazione si intenderà negativo e, quindi, respinta la proposta oggetto della votazione.
 8. Le votazioni relative alle nomine nel Consiglio di Indirizzo, nonché quelle comunque riguardanti le qualità fisiche, psichiche o professionali delle persone si effettuano con scheda segreta, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea.
 9. In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.
 10. Per la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, in caso di parità di voti tra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo statuto e si superi con ciò il numero delle persone da eleggere, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza dei votanti.
 11. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario, o in sua assenza o impedimento chi lo sostituisce a termini di statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 23

(Composizione)

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da 10 membri così designati:
 - cinque dall'Assemblea dei soci;
 - cinque dai seguenti organismi, enti o istituzioni:
 - uno dal Comune di Orvieto;
 - uno dai Comuni del circondario di Orvieto, escluso il Comune di Orvieto, e dai Comuni di Alviano, Attigliano, Bolsena e Guardia, con designazione congiunta;
 - uno dalla Fondazione Museo Claudio Faina di Orvieto;
 - uno dall'Opera Pia S. Maria del Duomo di Orvieto;
 - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni, da scegliersi a rotazione tra le categorie economiche operanti nel comprensorio di Orvieto.
2. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
3. I componenti il Consiglio di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
4. La qualità di componente il Consiglio di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.

Art. 24

(Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. L'Assemblea dei soci e gli enti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio di Indirizzo devono attenersi a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità ed in particolare:

a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nei comuni indicati nell'art. 3 dello Statuto;

b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;

c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 9 e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli artt. 11, commi 1, 2, 4, 6, 8 e 9, e 13;

d) i componenti devono essere scelti fra persone che abbiano i requisiti di professionalità di cui al successivo art. 26.

2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, il Consiglio di Indirizzo può individuare preventivamente ed oggettivamente gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo statuto.

Art. 25

(Procedura di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, tre mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero tempestivamente nei casi diversi da quello di scadenza naturale del mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata agli enti cui compete la designazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza.

2. Gli Enti chiamati alla designazione devono fare pervenire alla Fondazione, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, una terna di candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal Consiglio di Indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 24.

3. Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste o nel termine assegnato di 45 giorni, o nella formazione della terna non venga assicurata la presenza di entrambi i generi, o una persona risulti designata nell'ambito di più terne, la procedura si ripete per non più di una volta nei confronti del designante nei termini di cui ai commi successivi.

4. Nel caso di mancato rispetto delle modalità o del termine previsto o nel caso che non sia stata assicurata la presenza di entrambi i generi, il Presidente invita i designanti, mediante una richiesta motivata, a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Nel caso in cui una persona sia designata nell'ambito di più terne, il Presidente invita il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale a provvedere ad una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. L'Assemblea dei soci provvede alle designazioni di propria competenza indicando un candidato per ogni nomina da effettuare in possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal Consiglio di Indirizzo, secondo le previsioni dell'art. 24.

7. Entro trenta giorni dalla ricezione della designazione, il Presidente della Fondazione richiede al designato di produrre entro 15 giorni la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti. Se il designato non produce la documentazione nel termine assegnato, si ripete la procedura nei confronti dell'ente cui compete la designazione.

8. Il Consiglio di Indirizzo provvede, in piena autonomia, alle nomine, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta documentazione.

9. Qualora i soggetti cui compete la designazione non provvedano secondo le indicazioni ed i termini stabiliti, la designazione è effettuata, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, dal Prefetto di Terni, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione.

10. Successivamente alla nomina il Presidente della Fondazione provvede ad invitare l'interessato

affinché esprima la propria accettazione entro dieci giorni dalla stessa nomina.

Art. 26

(Requisiti di professionalità)

1. I componenti il Consiglio di Indirizzo devono essere in possesso di requisiti di professionalità confacenti ad un ente senza scopo di lucro; essi devono avere appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o didattico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Art. 27

(Durata in carica)

1. I componenti il Consiglio di Indirizzo durano in carica quattro anni dalla data di accettazione della carica e possono essere nuovamente nominati per un altro mandato consecutivo.

2. Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo dura in carica fino alla scadenza del mandato di componente l'organo.

3. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

4. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non vanno ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. Alla cessazione del mandato i componenti il Consiglio di Indirizzo non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione, quali Segretario, Dirigente o altro incarico da dipendente, prima che siano trascorsi almeno 36 mesi.

Art. 28

(Competenze del Consiglio di Indirizzo)

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Indirizzo, oltre le attribuzioni stabilite dalla legge e dallo statuto, le decisioni concernenti:

a) la nomina dei componenti il Consiglio di Indirizzo e, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, la determinazione delle indennità di presenza e dei rimborsi spese ai propri componenti;

b) la elezione del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo nel proprio ambito;

c) la modificazione dello statuto;

d) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni di cui agli artt. 5 e 6, sentito il Consiglio di Amministrazione;

e) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

f) la nomina, su eventuale proposta dell'Assemblea dei Soci, del Presidente onorario di cui all'art. 19, 2° comma;

g) la nomina e la revoca del Collegio dei Revisori nel caso in cui sussista una giusta causa e la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese;

h) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;

i) l'istituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori nel caso in cui nell'ambito delle stesse siano

nominati componenti gli organi della Fondazione;

- j) l'individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. *c-bis*) del D. Lgs. 153, in conformità ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 153 e la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi triennali di attività con riferimento alle esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. Nell'occasione definisce, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
- k) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
- l) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- m) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- n) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e la dismissione di partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- o) l'affidamento dell'incarico di certificazione del bilancio ad apposite società;
- p) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
- q) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- r) le proposte all'Assemblea per la nomina dei nuovi soci.

Art. 29

(Funzionamento del Consiglio di Indirizzo)

1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
2. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre componenti. La convocazione del Consiglio di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori.
3. Il Consiglio di Indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori.
4. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, senza rispettare predetto termine almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
5. Qualora siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo e il Collegio dei Revisori, la riunione del Consiglio di Indirizzo è comunque validamente costituita.
6. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.
8. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

9. I verbali delle adunanze del Consiglio di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e da chi li redige.

Art. 30

(Validità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
2. Salvo che il Consiglio di Indirizzo non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In tale caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.
3. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.
4. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica le deliberazioni concernenti: la modifica dello statuto, l'approvazione dei regolamenti interni della Fondazione, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, nonché la revoca degli stessi. Sono prese all'unanimità le deliberazioni concernenti le operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

CAPO QUARTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

(Composizione e durata)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente della Fondazione, ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vice Presidente.
2. La durata del mandato degli Amministratori è di quattro esercizi ivi compreso il Presidente, con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica.
3. Gli Amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
4. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non vanno ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un Organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.
5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un Organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.
6. Alla cessazione del mandato i componenti il Consiglio di Amministrazione non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione, quali Segretario, Dirigente o altro incarico da dipendente, prima che siano trascorsi almeno 36 mesi.
7. Alla scadenza del mandato il Presidente resta in carica sino alla nomina del successore, mentre i componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica sino alla ricostituzione dell'organo.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Consiglio di Indirizzo per la ricostituzione del Consiglio. Il mandato dell'Amministratore subentrato scade con quello degli altri Amministratori.

Art. 32

(Nomina)

1. Gli Amministratori sono nominati dal Consiglio di Indirizzo e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.
2. Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo procede all'individuazione dei candidati sulla base di una procedura di tipo selettivo-comparativo, tenendo presente che almeno la metà dei componenti stessi deve essere residente da non meno di tre

anni in uno dei Comuni indicati nell'art. 3 dello statuto.

3. Ciascun componente il Consiglio di Indirizzo può esprimere ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione fino a due candidature.

4. Gli Amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati per il quadriennio successivo.

Art. 33

(Requisiti di professionalità)

1. Gli Amministratori devono essere in possesso di requisiti di professionalità confacenti ad un ente senza scopo di lucro; essi devono avere appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o didattico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate anche con particolare riferimento ai settori bancario, finanziario e mobiliare.

Art. 34

(Adunanze e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio stesso e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e comunque non meno di due volte l'anno. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due consiglieri o il Collegio dei Revisori.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti il Consiglio e il Collegio dei Revisori.

4. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, senza rispettare predetto termine almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.

5. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.

6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze o teleconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che siano loro stati comunicati i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

7. Le deliberazioni sono prese a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Salvo che il Consiglio non decida diversamente, le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Segretario svolge le funzioni di scrutatore. Quando il voto è palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

Art. 35

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.

2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) l'individuazione del Segretario della Fondazione, determinandone le funzioni, nonché la misura del compenso, sentito il Consiglio di Indirizzo;
- b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
- c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
- d) la gestione esecutiva dei deliberati del Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- e) l'affidamento di incarichi di gestione del patrimonio a intermediari abilitati;
- f) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- g) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- h) la verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la verifica per il Segretario della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- j) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- k) l'esercizio dei diritti di voto derivanti dal possesso di partecipazioni societarie, la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- l) l'individuazione degli indirizzi in merito alle società partecipate nel rispetto delle linee generali definite dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. m) dello statuto;
- m) la formulazione di proposte al Consiglio di Indirizzo in generale ed in particolare relativamente a:
 - modifiche statutarie;
 - approvazione e modificazioni di regolamenti interni;
 - programmi di intervento della Fondazione;
 - definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
 - istituzione di imprese strumentali.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

CAPO QUINTO

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Art. 36

(Poteri del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

2. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Indirizzo, senza diritto al voto;
- d) convoca e presiede le commissioni consultive o di studio;
- e) assume qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati e seri motivi di urgenza. Tali delibere dovranno poi essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione alla prima occasione utile;
- f) svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale

della Fondazione;

g) ha la facoltà di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1 e dall'art. 29, comma 1, in caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

4. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Segretario, ovvero a dipendenti.

CAPO SESTO

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 37

(Requisiti, nomina ed attribuzioni)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, con le attribuzioni previste dal codice civile per il Collegio Sindacale, compresa la funzione di controllo contabile.

2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto.

3. I revisori durano in carica quattro esercizi con scadenza alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della loro carica e possono essere riconfermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

4. Ai fini del limite massimo di due mandati consecutivi esperibili indipendentemente dall'organo interessato, il mandato del singolo componente non va computato qualora esso sia stato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo previsto dallo statuto e ciò sia avvenuto per cause diverse dalle dimissioni volontarie, tra le quali non vanno ricomprese le cessazioni a seguito di nomina in un organo della Fondazione; in ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

5. Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato in un organo della Fondazione dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni.

6. Alla cessazione del mandato i componenti il Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi operativi nella Fondazione, quali Segretario, Dirigente o altro incarico da dipendente, prima che siano trascorsi almeno 36 mesi.

7. Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

8. I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.

10. Il revisore che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, o del Consiglio di Indirizzo, o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.

11. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.

12. Verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

13. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

14. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza. Il revisore dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

15. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli revisori, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

CAPO SETTIMO SEGRETARIO

Art. 38

(Requisiti ed attribuzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, nomina un Segretario della Fondazione, determinandone le funzioni, nonché la misura del compenso.

2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dalla persona designata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio di Indirizzo, alla quale si applicano le norme dello statuto in materia di incompatibilità e di requisiti di onorabilità previste per il Segretario.

3. Il Segretario deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza, almeno triennale, nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

4. Al Segretario si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo secondo, capo primo, dello statuto. Al Segretario, oltre ad applicarsi nei suoi confronti le incompatibilità di cui all'art. 11, con esclusione di quanto previsto al comma 1, lett. c) del suddetto articolo per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione e al comma 3, non è consentito assumere analoghi incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.

TITOLO TERZO

Art. 39

(Libri e scritture contabili)

1. La Fondazione tiene il libro dei soci, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario.

2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

Art. 40

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di Indirizzo medesimo.

3. A fini informativi nel documento programmatico previsionale sono indicati gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 153.

4. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro quindici giorni

dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.

5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno trenta giorni prima dell'approvazione presso la sede della Fondazione.

6. Il bilancio annuale e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio dei Revisori e all'Assemblea dei soci, per le osservazioni di competenza, entro quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione.

7. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153.

9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, dando separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

10. Il bilancio può essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione.

11. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici dalla Fondazione nel rispetto comunque di quanto stabilito nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

TITOLO QUARTO

Art. 41

(Fusione, trasformazione e scioglimento)

1. La Fondazione, con decisione unanime del Consiglio di Indirizzo, sentita l'Assemblea dei soci, e con l'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, può trasformarsi, fondersi o comunque confluire in un altro o con altri enti che perseguano gli stessi fini, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

2. In caso di liquidazione il patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio della Fondazione, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 17.5.1999, n. 153.

Art. 42

(Norme transitorie)

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore con l'approvazione dello statuto stesso da parte dell'Autorità di Vigilanza, con eccezione delle nuove previsioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. d), volte a recepire le incompatibilità di cui all'art. 10 del Protocollo d'intesa e di cui all'art. 11, commi 8 e 9, all'art. 27, commi 4 e 5, all'art. 31, commi 4 e 5 e all'art. 37, commi 4 e 5, che sono già operanti a far tempo dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa, nonché delle previsioni di cui all'art. 27, comma 1, e all'art. 31, comma 2, che troveranno applicazione al mandato dei componenti il Consiglio di Indirizzo e del Presidente successivi a quelli in corso al momento dell'approvazione delle modifiche statutarie.

2. Nell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello statuto, la Fondazione, nel caso in cui abbia un'esposizione verso un singolo soggetto superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, riduce la stessa al di sotto dei limiti indicati, nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui all'art. 2, comma 8, del Protocollo d'intesa.